

COMUNICATO N. 44/DIV – 12 OTTOBRE 2023

44/130

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 10 e 11 OTTOBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 10 e 11 Ottobre 2023

2^a Giornata andata

GIRONE C

ACR MESSINA CASERTANA 1-1

5^a Giornata andata

GIRONE B

PINETO PESCARA 1-0
SPAL LUCCHESI 2-2

(*) prosecuzione gara interrotta il 23.09.2023

7^a Giornata andata

GIRONE C

BRINDISI JUVE STABIA 1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 10 e 11 OTTOBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare di recupero della seconda, quinta e settimana giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 22°, 81° e 93° minuto della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA)

per avere tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:

A) al 15° minuto del secondo tempo, si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando e pronunciando una frase irrispettosa al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale;

B) alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l'uscita dal terreno di gioco e avvicinandosi al IV Ufficiale continuava a pronunciare frasi irrispettose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SANTARELLI GIORGIO (LUCCHESI)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti e reiterava il proprio comportamento anche nella zona antistante gli spogliatoi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLUCCI LEONARDO (SPAL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GALANO CRISTIAN (BRINDISI)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di una trattenuta, reagiva colpendolo con una gomitata al volto e tentando di tirare un calcio sulla gamba sinistra; senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

ROMEO FEDERICO (JUVE STABIA)

per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito dell'esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si avvicinava dapprima colpendolo con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARRANZINO PASQUALE (JUVE STABIA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e pronunciando frasi irrispettose al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BALDI MATTEO (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALBERTINI ALESSANDRO (BRINDISI)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)

THIAM NGAGNE DEMBA
BROSCO RICCARDO

(JUVE STABIA)
(PESCARA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIZZOTTO NICOLA
DAMIAN FILIPPO
TOSCANO MARCO
CHAKIR MOHAMMED AMINE
LOMBARDI LUCA


(BRINDISI)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(PINETO)
(PINETO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRANCO DOMENICO
RAGUSA ANTONINO
BACHINI MATTEO
GUARRACINO MARIANO
PISCOPO KEVIN
BAGGI FEDERICO
GAMBALE DIEGO
BERTINI MARCO

(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(PINETO)
(PINETO)
(SPAL)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 12 Ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani